



**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. SILVANO COLBACCHINI

PRESIDENTE

Dott. FRANCESCO LAMAGNA

GIUDICE

Dott. BIANCAMARIA BIONDO

GIUDICE REL.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2022, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per reclamo ai sensi degli artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 1450/2022 RG

**PROMOSSO DA**

Reclamante – debitrice esecutata

**CONTRO**

Reclamata – creditrice intervenuta

Vicenza, Strada di Casale n. 98, presso lo studio dell'avv. Saverio Gigliotti, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria difensiva

Reclamata – creditrice intervenuta

Reclamata – creditrice intervenuta

Reclamata – creditrice intervenuta

### **AVVERSO**

l'ordinanza ex art. 624 c.p.c., emessa in data 2 marzo 2022 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Silvia Saltarelli, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da

) nell'ambito del procedimento esecutivo n. 115/2016 R.G.

Es.;

### **OSSERVA**

A fondamento del reclamo proposto con ricorso depositato in data 17 marzo 2022,  
) esponeva:

- di aver depositato ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare n. 115/2016 R.G. Es. ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. con richiesta di sospensiva ex art. 624 c.p.c., evidenziando l'incompletezza, sotto il profilo della continuità delle trascrizioni, e l'erroneità della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., prodotta dalla creditrice procedente, ) anche in ragione

delle carenze evidenziate nella propria relazione dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione;

- che il Giudice rigettava l'istanza di sospensione *inaudita altera parte* con provvedimento del 15-17 settembre 2020 e che faceva seguito la costituzione in giudizio di

quale cessionaria del credito azionato e

a sua volta cessionaria di altra creditrice intervenuta nel procedimento esecutivo;

- di aver contestato l'intervento di \_\_\_\_\_ per carenza di pubblicità dell'asserita cessione del credito e di aver contestato, altresì, il deposito da parte della cessionaria di un nuovo certificato notarile ex art. 567, comma 2, c.p.c. diverso da quello già in atti, in quanto non autorizzato e, conseguentemente, irrituale e tardivo;

- che seguiva il provvedimento del 2 marzo 2022 reclamato nel presente procedimento, con il quale il Giudice della fase sommaria dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito;

- che detto provvedimento era censurabile sotto il profilo della valutazione effettuata dal Giudice della fase sommaria circa la sussistenza dei presupposti dell'esigenza cautelare (*fumus boni iuris* dell'opposizione e *periculum in mora*).

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ per il tramite della mandataria

asserendo di essere cessionaria di un portafoglio di crediti

di cui era originariamente titolare il

\_\_\_\_\_ tra i quali era compreso il credito nei confronti di

\_\_\_\_\_. La società creditrice contestava quanto asserito dalla reclamante circa la carenza nella continuità delle trascrizioni così come quanto dedotto in merito all'incompletezza o erroneità della certificazione notarile e, ritenendo non sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla fondatezza dei motivi dell'opposizione, chiedeva al Tribunale di rigettare il reclamo.

Anche \_\_\_\_\_ si costituiva, a mezzo della mandataria \_\_\_\_\_, rappresentando di essere cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era originariamente titolare \_\_\_\_\_, comprensivo anche di quello vantato verso l'odierna reclamante. La creditrice, ritenendo l'opposizione formulata da \_\_\_\_\_ un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e non un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità del reclamo in quanto non previsto come mezzo di gravame dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c.. Eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione siccome promossa oltre il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dall'atto di esecuzione oggetto della contestazione.

Nel merito, rilevava anch'essa la carenza del *fumus boni iuris*, sostenendo la tempestività e completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., anche in ragione di quanto relazionato dal notaio incaricato, con provvedimento del 5-7 marzo 2022 dal Giudice dell'Esecuzione, di compiere un'ulteriore verifica di tutti gli intervenuti passaggi di proprietà del bene e della continuità delle trascrizioni, e ciò prima di procedere alla delega delle operazioni di vendita. Infine, contestava la sussistenza del *periculum in mora*, così come prospettata dalla società reclamante quale presupposto necessario per la concessione della sospensione del procedimento esecutivo, evidenziando in particolare la non opponibilità alla procedura del contratto di affitto dell'immobile esecutato.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia

\_\_\_\_\_ che non hanno inteso costituirsi in giudizio, pur essendo stato regolarmente notificato alle stesse il ricorso per reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Il reclamo va dichiarato inammissibile.

Prima di tutto occorre procedere all'esatto inquadramento giuridico dell'opposizione esercitata da \_\_\_\_\_ contrariamente a quanto indicato nel proprio ricorso del 31 agosto 2022 (doc. 4 fascicolo della reclamante), va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. in quanto oggetto di contestazione sono le modalità di svolgimento dell'esecuzione, ovvero la conformità degli atti processuali alle disposizioni normative che li regolamentano. Infatti, quanto eccepito dalla reclamante in ordine alla carenza di tempestività e di completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. attiene alle modalità di svolgimento dell'esecuzione e non è finalizzato a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione.

Ciò precisato, ad avviso del Collegio il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che attiene a motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è ammissibile in quanto l'esperimento di tale mezzo di gravame è consentito solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni promosse ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., e non per quelle emesse nell'opposizione agli atti esecutivi.

Quanto sopra trova conferma alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'art. 624 c.p.c. è rubricato *"sospensione per opposizione all'esecuzione"*, il suo primo comma disciplina la *"proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619"* ed il suo secondo comma ammette il reclamo contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma;
- l'art. 624 c.p.c. indica dunque esplicitamente ed in modo puntuale le ordinanze soggette a reclamo e, tra queste, non è annoverata l'ordinanza emessa all'esito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- il secondo periodo del comma 2 dell'art. 624 c.p.c. estende espressamente il reclamo all'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art 512 c.p.c. e tale circostanza porta a negare l'applicabilità del reclamo ad ipotesi non espressamente contemplate dal legislatore;
- l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è, oltre che reclamabile, *"impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma"* e, volendo ritenere soggetta a reclamo l'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, ne conseguirebbe un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile ed ulteriormente sottoponibile al Collegio in sede di reclamo sull'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito di opposizione agli atti esecutivi;
- il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. al terzo comma fa fronte esclusivamente alla necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito e, oltretutto, l'applicabilità di tale previsione alla sospensione ex art. 618 c.p.c. deve ritenersi consentita nei limiti della sua compatibilità.

Le predette considerazioni hanno trovato puntuale riscontro in una recente pronuncia di merito che, oltre ad escludere che l'inammissibilità del reclamo sull'ordinanza di sospensione ex art 618 c.p.c. possa in qualche modo comportare una disparità di trattamento o una menomazione del diritto di difesa delle parti, ha escluso altresì qualsivoglia contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Tribunale Roma, ord. 2 marzo 2022).

Deve escludersi, inoltre, l'applicabilità all'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. del reclamo disciplinato dagli artt. 737 e segg. c.p.c.. Una remota ed isolata decisione della Corte di Cassazione, di segno contrario, ha affermato che *"la reclamabilità del provvedimento sulla sospensione, emesso nell'opposizione agli atti, sarebbe comunque giustificata in ragione dell'applicabilità del regime di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., al relativo giudizio, disposta dall'art. 185 disp. att. c.p.c."* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 8 maggio 2010, n. 11243).

Senonché, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Roma, l'art. 185 disp. att. c.p.c., rubricato *"udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione"*, riguarda solamente la normativa che regola l'udienza di comparizione avanti al giudice dell'esecuzione ai fini dell'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi. Nell'ipotesi in cui, in forza della disposizione richiamata, dovesse ritenersi applicabile alle opposizioni tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, si dovrebbe fare applicazione di regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il provvedimento cautelare nelle opposizioni, in particolare quella relativa all'efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 741 c.p.c. e quella di cui all'art. 742 c.p.c., relativa alla revocabilità dei provvedimenti. Ritenendosi applicabili tali disposizioni anche alle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed alle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., verrebbe per forza di cose escluso il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies, rimedio che invece è espressamente richiamato dall'art. 624 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il proposto reclamo va dichiarato inammissibile ed il provvedimento impugnato confermato, senza necessità di esaminare le ragioni di censura mosse dalla reclamante avverso lo stesso provvedimento.

L'esistenza di precedenti giurisprudenziali, sia pure isolati, di segno contrario alla soluzione adottata dal Collegio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase.

Trattandosi nella fattispecie di impugnazione con lo strumento del reclamo della decisione di primo grado, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), secondo cui *"quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"*.

Si precisa che l'attestazione richiesta in tal senso investe unicamente la ricorrenza dei presupposti astratti per l'applicazione del raddoppio e non di quelli per il pagamento a monte del contributo medesimo (il cui accertamento spetta all'amministrazione e non già al Giudice): sotto questo profilo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato in particolare che *"in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno"* (Cass. Civ., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, visti gli artt. 624, comma 2 e 669 terdecies c.p.c., così provvede:

**1)** dichiara l'inammissibilità del reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa in data 2 marzo 2022 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 115/2016 R.G. Es.;

**2)** compensa integralmente le spese della presente fase tra le parti;

**3)** dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater* del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti del presente provvedimento. Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 maggio 2022

**Il Giudice Estensore**  
**Dott.ssa Biancamaria Biondo**

**Il Presidente**  
**Dott. Silvano Colbacchini**